



RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione hanno fornito alcune precisazioni sul tema del rimborso spese pagato ai volontari.

La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul tema dei rimborsi spese ai volontari smentendo una certa prassi un po' "disinvolta" in uso in certi settori del volontariato. Come è noto, l'art. 2 della L. 266/1991 prevede che al volontario possano essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Ad avviso della Cassazione, la disposizione in commento - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro. A tal fine la norma prescrive che i rimborsi a ciascun volontario siano connessi a "spese effettivamente sostenute" e "rientrano in limiti preventivamente stabiliti". Condizione preliminare per l'ammissibilità è che si tratti di spese sostenute in nome e per conto dell'associazione stessa. Ciò posto, occorre osservare che, sotto il profilo fiscale, le spese devono essere:

- effettivamente sostenute;
- documentate;
- inerenti all'attività svolta dall'organizzazione di appartenenza.

In altri termini, si può affermare che il rimborso delle spese è subordinato al fatto che vi sia una idonea documentazione che ne comprovi l'esistenza (che cioè provi che l'onere è stato effettivamente sostenuto) e l'inerenza (deve essere, cioè, specificata la natura dei beni e dei servizi ricevuti). Inoltre, dal documento (fattura, ricevuta, nota, ecc.) si deve poter rilevare che destinataria del bene o beneficiaria del servizio è l'organizzazione di volontariato di appartenenza, e non altri soggetti.

Con ordinanza 23.11.2015, n. 23890 la Cassazione afferma che i rimborsi spese, solo se documentati e riferiti a oneri concretamente sostenuti dai volontari dell'associazione, sono esclusi da tassazione. In caso contrario, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte e ad IRPEF. Secondo la Cassazione, da un'attenta lettura dell'art. 2 della L. 266/1991, discende che:

- non possono considerarsi rimborsi, ma compensi soggetti a tassazione gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri volontari a titolo di rimborso forfettario, in quanto prive di uno specifico collegamento con spese singolarmente individuate, sostenute dal percettore. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso;
- non possono essere esclusi da tassazione i rimborsi oltre i limiti stabiliti dalla associazione, intendendosi a tal fine il massimale per singolo associato e non la voce "rimborsi ai volontari" iscritta a bilancio preventivo.

In altri termini, al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e qualitativi (per tipologia di spesa) preventivamente individuati dagli organi deliberativi.

Sulla stessa lunghezza d'onda la sentenza della Corte di Cassazione 25.11.2015, n. 24090, la quale, con riferimento al requisito di cui sopra, spiega che tali limiti non vanno individuati nell'importo iscritto nel bilancio preventivo dell'associazione come contributi agli associati.